



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 05

DATA PUBBLICAZIONE 10/07/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico di Società della L.N.D. e di puro Settore Giovanile (dal comunicato ufficiale n. 13 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 4 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 13 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Deroga all'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n.18 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/19 (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 8 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Integrazione alle nomine della Delegazione Provinciale di Vercelli (dal comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.:

“In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2018, si comunica la seguente integrazione alle nomine della Delegazione Provinciale di VERCELLI della L.N.D., a valere per la Stagione Sportiva 2018/2019, ai sensi dell’art. 10, dello Statuto Federale e dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Nuovo Componente PASTORE PIERO

Si riporta, pertanto, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di VERCELLI della L.N.D.:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato	PULCINA PIERO
Vice Delegato	FAMA' ROCCO
Componenti	BOBBA CLAUDIO DE POLI ALBERTO PASTORE PIERO
Segretario	CORBELLETTI GIUSEPPE

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.”

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Applicazione del Favor rei – Sentenza della Corte di Cassazione Giugno 2018 (dalla Circolare 10 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Consiglio Direttivo

1.6.1. TASSE DI ISCRIZIONI CAMPIONATI 2018/2019

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta ha inteso lasciare invariati anche per la stagione sportiva 2018/2019 gli importi per l'iscrizione ai Campionati, come da specifica tabella sotto riportata, nonché come visualizzabile sull'area web di ciascuna affiliata al riepilogo dei costi:

Campionati	diritti di iscrizione	diritti di associazione alla L.N.D.	acconto spese di organizzazione (importo rateizzabile)
ECCELLENZA	€ 3.000,00	€ 300,00	€ 800,00
PROMOZIONE	€ 2.400,00	€ 300,00	€ 700,00
PRIMA CATEGORIA	€ 1.800,00	€ 300,00	€ 400,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.200,00	€ 300,00	€ 350,00
TERZA CATEGORIA	€ 520,00	€ 300,00	€ 250,00
TERZA CAT. UNDER 21	€ 520,00	€ 300,00	€ 600,00
TERZA CAT. UNDER 18	€ 520,00	€ 300,00	€ 600,00
TERZA CAT. OVER 30	€ 500,00	€ 300,00	€ 600,00
TERZA CAT. OVER 35	€ 500,00	€ 300,00	€ 600,00
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	€ 800,00	€ 0,00	€ 250,00
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19	€ 620,00		€ 250,00
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 (Attività primaria)	€ 620,00	€ 300,00	€ 250,00
SERIE C FEMMINILE ECCELLENZA	€ 800,00	€ 300,00	€ 400,00
SERIE D FEMMINILE PROMOZIONE	€ 450,00	€ 300,00	€ 250,00
SERIE D FEMMINILE PROMOZIONE di Società con altra attività primaria calcio a 11 maschile (solo per la prima iscrizione)			€ 250,00
JUNIORES FEMMINILE	€ 300,00		€ 250,00
CALCIO A CINQUE SERIE C1	€ 750,00	€ 300,00	€ 600,00

CALCIO A CINQUE SERIE C2	€ 600,00	€ 300,00	€ 550,00
CALCIO A CINQUE SERIE D	€ 500,00	€ 300,00	€ 250,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE di Società con altra attività primaria calcio a 11 maschile (solo per la prima iscrizione)			€ 200,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE di Società primaria	€ 450,00	€ 300,00	€ 200,00
UNDER 19 CALCIO A CINQUE MASCHILE	€ 300,00		€ 300,00
UNDER 19 CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 250,00		€ 200,00
UNDER 21 CALCIO A CINQUE MASCHILE	€ 250,00		€ 200,00
UNDER 21 CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 250,00		€ 200,00
COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA PRIMA CATEGORIA	€ 200,00		
COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA SECONDA E TERZA CATEGORIA	€ 200,00		
COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA CALCIO A CINQUE SERIE D	€ 200,00		
COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 CALCIO A CINQUE MASCHILE	€ 100,00		
COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 100,00		
COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 21 CALCIO A CINQUE MASCHILE	€ 100,00		

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 21 CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 100,00		
COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 100,00		

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6.2. AGEVOLAZIONI NUOVE AFFILIATE ALLA F.I.G.C.

Come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche per questa stagione sportiva, alle Società di nuova affiliazione aderenti ai Campionati di Terza Categoria, Promozione Femminile, Calcio a Cinque serie D e Calcio a Cinque Femminile, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione di pertinenza del Comitato Regionale, fermo restando gli obblighi amministrativi stabiliti dalla L.N.D.

Nella sottostante tabella vengono riportate le tasse di iscrizione, tenuto conto delle suddette disposizioni nazionali:

Campionati	Diritti di iscrizione	Diritti di associazione alla L.N.D.	Acconto spese di organizzazione	Acconto spese assicurazione tesserati	Spese assicurazione dirigenti	Totale da pagare all'atto dell'iscrizione se si intende pagare il 100% l'acconto delle spese di organizzazione e assicurazione	Totale da pagare all'atto dell'iscrizione se si intende rateizzare al 50% l'acconto delle spese di organizzazione e assicurazione (2°rata a saldo entro il 15/11/2018)
TERZA CATEGORIA	-	€ 300,00	€ 250,00	€ 620,00	€ 90,00	€ 1.260,00	€ 780,00
PROMOZIONE FEMMINILE	-	€ 300,00	€ 250,00	€ 620,00	€ 90,00	€ 1.260,00	€ 780,00
CALCIO A 5 SERIE D	-	€ 300,00	€ 250,00	€ 310,00	€ 90,00	€ 950,00	€ 625,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	-	€ 300,00	€ 200,00	€ 310,00	€ 90,00	€ 900,00	€ 600,00

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Segreteria L.N.D.

1.7.1. DICHIARAZIONI DI INATTIVITA'

Le sottototate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2018/2019:

A.S.D. LA RONDINESE	codice 932625
U.S.D. ATLETICO VILLARETTO	codice 932259
POL. REFRANCORESE A.S.D.	codice 911799

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 6.7.2018 (in camera di consiglio) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Ezio Scaramozzino (Relatore) Avv. Flavio Campagna.

a) Ricorso della società A.S.D.G. CENTALLO 2006 avverso delibera del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta inclusa in C.U. n. 84 del 20.6.2018

Con atto depositato presso la segreteria del Comitato Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta in data 27.6.2018, la società CENTALLO propone "ricorso ex art. 38 CGS" indirizzato genericamente al Tribunale Federale avverso delibera in oggetto indicata che escludeva dall'organico del Campionato Regionale Allievi stagione sportiva 2018-2019 la squadra della ricorrente per superamento dei 100 punti nella graduatoria del Premio Disciplina e ne chiede l'annullamento con conseguente ammissione della squadra alla partecipazione al detto Campionato.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.

Va innanzi tutto osservato che, a norma dell'art.44 commi 5 e 6 CGS, questo Tribunale Federale Territoriale è competente a decidere in materia disciplinare unicamente in seguito a deferimento da parte della Procura Federale e non può esaminare ricorsi presentati ai sensi dell'art. 38 CGS.

A norma dell'art. 46 CGS, per tutto quanto non previsto dal titolo VII, che detta la disciplina sportiva in ambito regionale della LND, "si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV".

Ora, trattandosi di delibera della Federazione, la norma di riferimento sembra essere l'art. 43 bis CGS che prevede espressamente il ricorso al Tribunale Federale Nazionale " *nei casi e con le modalità previste dall'art. 31 CGS CONI*" ovvero, ricorrendone le condizioni, il C.U. n. 1 Settore giovanile e scolastico stagione sportiva 2017-2018 punto 8.5 lett. d) (richiamato dal C.U. n.27 indicato nel ricorso) che prevede espressamente la possibilità di presentare " *una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico per eventuali ulteriori determinazioni.*"

In quelle sedi, dunque, la società CENTALLO potrà eventualmente far valere le proprie ragioni.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla A.S.D.G. CENTALLO 2006.

Seduta del 6.7.2018. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Ezio Scaramozzino, Avv. Luca Giabardo (Relatore).

b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BALOTTI Flavio, TAGLIAFERRI Mauro e PIRAZZI Piergiovanni rispettivamente Presidente, Dirigente Accompagnatore e Dirigente Accompagnatore della società A.S D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, nonché del sig. GRIGORESCU Riccardo calciatore tesserato per la società A.S.D. VOLUNTAS VILLA e della società A.S.D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE per rispondere i tesserati deferiti della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione art. 28 reg. S.G.S. e C.U. n.1 S.G.S. stagione sportiva 2016/2017, la Società per rispondere della violazione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Con atto del 1.6.2018 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il signor BALOTTI per aver permesso o, comunque, non impedito mediante una dovuta e necessaria vigilanza, derivante dal suo ruolo di Presidente della società FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, che il calciatore GRIGORESCU Riccardo, all'epoca dei fatti tesserato per la società VOLUNTAS VILLA, giocasse nel Torneo "Gazzetta Cup" in data 14.5.2017 nelle file della società da Lui presieduta senza aver chiesto il relativo nulla osta alla società di sua appartenenza; il sig. TAGLIAFERRI per aver permesso o, comunque, non impedito mediante una dovuta e necessaria vigilanza, derivante dal suo ruolo di Presidente della società FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, che il calciatore GRIGORESCU Riccardo, all'epoca dei fatti tesserato per la società VOLUNTAS VILLA, giocasse nel Torneo "Gazzetta Cup" in data 14.5.2017 nelle file della società da Lui presieduta senza aver chiesto il relativo nulla osta alla società di sua appartenenza; il sig. PIRAZZI per aver permesso o, comunque, non impedito mediante una dovuta e necessaria vigilanza, derivante dal suo ruolo di Presidente della società FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, che il calciatore GRIGORESCU Riccardo, all'epoca dei fatti tesserato per la società VOLUNTAS VILLA, giocasse nel Torneo "Gazzetta Cup" in data 14.5.2017 nelle file della società da Lui presieduta senza aver chiesto il relativo nulla osta alla società di sua appartenenza; il GRIGORESCU per aver partecipato, in data 14 maggio 2017 nelle file della società FOMARCO DON BOSCO PIEVESE al Torneo Gazzetta Cup senza aver ottenuto il relativo nulla osta dalla società di appartenenza; la società FOMARCO DON BOSCO PIEVESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri Tesserati.

Il procedimento trae origine da una denuncia inviata in data 20.5.2017 dalla società VOLUNTAS VILLA al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, successivamente trasmessa alla Procura Federale con cui si segnalava che il proprio tesserato Riccardo GRIGORESCU aveva partecipato ad un Torneo organizzato società FOMARCO DON BOSCO PIEVESE in data 14.5.2017 senza richiedere il nulla osta preventivo alla società di appartenenza.

Nel corso delle indagini veniva acquisita documentazione utile all'accertamento dei fatti e venivano interrogate alcune persone in grado di riferire l'accaduto, segnatamente il sig. TAVANI Giuseppe, Presidente della VOLUNTAS VILLA ed il sig. PERNA Maurizio, Vice Presidente della FOMARCO DON BOSCO PIEVESE.

Nella seduta del 6.7.2018, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l'avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale. Restavano assenti i Tesserati e la Società deferiti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi 2 di inibizione carico del sig. BALOTTI, mesi 1 di inibizione rispettivamente a carico del sig. TAGLIAFERRI e del sig. PIRAZZI, squalifica per un turno di gara a carico del sig. GRIGORESCU ed € 300,00 di ammenda a carico della A.S.D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto osservato che l'atto di deferimento, sopra trascritto integralmente, addebita ai due dirigenti la medesima condotta ascrivibile al Presidente. Trattasi evidentemente di un refuso

essendo facilmente intuibile che la condotta addebitabile agli accompagnatori della squadra consiste nell'aver svolto la propria funzione compilando e sottoscrivendo la distinta di gara in cui figura un calciatore non tesserato per la propria società o comunque consentendone la partecipazione

Si rileva inoltre che nessuna contestazione è stata mossa al Presidente ed alla società deferiti in riferimento alla partecipazione ad un torneo promosso da altra Organizzazione Sportiva (CSI).

Ad ogni buon conto appare provata la responsabilità del BALOTTI, del PIRAZZI e del GRIGORESCU in riferimento alle violazioni ascritte, il primo in qualità di Presidente per aver effettivamente disatteso i propri doveri di controllo in ordine all'impiego dei calciatori, il secondo per essersi attivato contattando il GRIGORESCU, come si evince dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale dal sig. PERNA ed il terzo per aver effettivamente partecipato al Torneo "Gazzetta Cup" nelle file della FOMARCO DON BOSCO PIEVESE secondo quanto dichiarato dal PERNA medesimo ed indicato nella segnalazione del Presidente della società di appartenenza che ha dato origine al procedimento.

Viceversa, è possibile pervenire a verdetto assolutorio nei confronti del TAGLIAFERRI non essendo stati acquisiti elementi di prova idonei a dimostrarne la responsabilità. E' pur vero che le distinte di gara, compilate su modulo CSI, in cui compare il GRIGORESCU recano il nominativo di entrambi i dirigenti deferiti, tuttavia non sono sottoscritte, non indicano il nominativo della squadra avversaria e non sono accompagnate da referto arbitrale, non consentendo, così, di individuare con sufficiente grado di precisione la gara e la funzione dei dirigenti.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale a carico dei deferiti ritenuti responsabili appaiono congrue alla gravità dei fatti e meritano piena conferma, mentre va ridotta ad € 250 l'ammenda a carico della FOMARCO DON BOSCO PIEVESE in ragione dell'assoluzione del TAGLIAFERRI.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

- dichiara il sig. TAGLIAFERRI Mauro esente da responsabilità in ordine all'illecito disciplinare ascritto.
- dichiara i signori BALOTTI, PIRAZZI, GRIGORESCU e la società A.S.D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE responsabili in ordine all'illecito disciplinare loro rispettivamente ascritto e, per l'effetto infligge al sig. BALOTTI Flavio la sanzione dell'inibizione per mesi due; al sig. PIRAZZI Piergiovanni la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. GRIGORESCU Riccardo la sanzione della squalifica per un turno di gara ed alla società A.S.D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE la sanzione dell'ammenda per € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Seduta del 6.7.2018. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Alfredo Repetti, Avv. Fabrizio Bernardi (Relatore).

c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor PASTORE Gualtiero, Presidente della società A.S D. V.R. VERUNO e della società medesima per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione art. 41 Reg. Settore Tecnico e art. 14 Reg. S.G.S. La Società per rispondere della violazione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Con atto del 28.5.2018 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il signor PASTORE per aver conferito – ovvero per non aver impedito che venisse conferito – incarico al tecnico Fiorenzo RIDOLFI, allenatore già tesserato con altra società, in occasione di un "Open Day" organizzato dalla società sportiva A.S.D. V.R. VERUNO in data 10.6.2017 e riservato alle categorie Attività di Base – Primi Calci e Pulcini; la società V.R. VERUNO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e/o dal predetto tecnico a favore o nell'interesse della società.

Il procedimento trae origine da una denuncia inviata in data 11.6.2017 alla Procura Federale dal sig. MORGANTI Fabio con cui si segnalava che agli "Open Day" organizzati dalla società V.R. VERUNO il 10.6.2017, aveva partecipato in qualità di allenatore della squadra organizzatrice il sig. Fiorenzo RIDOLFI, tesserato con la società BAVENO CALCIO.

Nel corso delle indagini veniva acquisita tutta la documentazione utile all'accertamento dei fatti ed interrogate tutte le persone in grado di riferire l'accaduto.

Nella seduta del 6.7.2018, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Andrea CAVALLARO, in rappresentanza del sig. PASTORE e della V.R. VERUNO.

Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo tra il rappresentante della Procura Federale e l'avv. CAVALLARO, munito di specifico mandato, per l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 di inibizione a carico del sig. PASTORE ed € 350,00 di ammenda a carico della A.S.D. V.R. VERUNO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto l'accordo intervenuto tra le parti, ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità della persona e della società deferite, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

- visto l'accordo intercorso tra le parti applica al sig. PASTORE Gualtiero la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. V.R. VERUNO la sanzione dell'ammenda per € 350,00 (trecentocinquanta/00).

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24 Luglio 2018

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 10 Luglio 2018

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)